



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 109 del 31/07/2007

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2007, n. 1127

Decreto legislativo n. 223 del 4 luglio 2006, convertito in legge n. 248 del 4 agosto 2006, articolo 5. Nuova disciplina regionale in materia di vendita dei farmaci da banco o di automedicazione e dei farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica negli esercizi commerciali. Modifiche ed integrazioni Deliberazione di Giunta regionale n. 116 del 15.02.2007.

L'Assessore alle politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. Assistenza Farmaceutica dell'Ufficio n. 3, confermata dal Dirigente f.f. dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore, riferisce:

La Giunta regionale con provvedimento n. 2020 del 28.12.2006 e con la successiva D.G.R. n. 116 del 15.02.2007 di modifica e integrazione, ha approvato la nuova disciplina regionale in materia di vendita dei farmaci da banco o di automedicazione e dei farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica negli esercizi commerciali, secondo quanto disposto dal D.L. n. 223 del 4 luglio 2006, convertito in legge n. 248 del 4 agosto 2006, art. 5.

Occorre apportare ulteriori modifiche ed integrazioni alla DGR n. 116/07 poiché per mero errore materiale sono state omesse alcune voci essenziali ai fini della corretta applicazione delle disposizioni impartite e quindi si rende necessario apportare le seguenti modifiche che di seguito sono elencate:

pag. 3 - secondo capoverso del deliberato - viene inserito dopo il Comune, l'Ordine dei Farmacisti della provincia in cui verrà aperto l'esercizio commerciale.

Pag. 4 - secondo capoverso - viene sostituito dal seguente: il reparto e/o gli esercizi commerciali destinati alla vendita di farmaci non soggetti a prescrizione medica devono essere ispezionati entro e non oltre tre mesi dall'inizio dell'attività. L'ispezione di cui al comma precedente dovrà avvenire a cura di una Commissione composta da:

Un farmacista dirigente dell'Area farmaceutica della ASL competente;

Un dirigente medico del Servizio Igiene Pubblica;

Un farmacista designato dall'Ordine, al quale dovrà essere garantita la copertura assicurativa da parte della ASL.

L'attività ispettiva dovrà avvenire secondo il modello allegato B)

Pag. 4 viene cancellato il penultimo capoverso.

Inoltre, con il presente provvedimento, sono sostituiti gli allegati "A" e "B", ed aggiunto l'allegato "C", parti integranti del presente atto.

Si conferma la validità di quant'altro riportato sul precedente atto di Giunta regionale n. 2022 del 28.12.2006 e s.m.i.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.i..

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente di Settore
Silvia Papini

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale di specifica competenza della Giunta Regionale in virtù dell'art.4, comma 4, lettera d), della L.R. n.7/97.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O., dal Dirigente dell'Ufficio n. 3 e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Alla luce di tutto quanto su esposto, che qui si intende integralmente riportato:

- di modificare ed integrare il precedente atto di Giunta n. 116 del 15.02.2007 come di seguito specificato:

pag. 3 - secondo capoverso del deliberato - viene inserito dopo il Comune, l'Ordine dei Farmacisti della provincia in cui verrà aperto l'esercizio commerciale.

Pag. 4 - secondo capoverso - viene sostituito dal seguente: il reparto e/o gli esercizi commerciali destinati alla vendita di farmaci non soggetti a prescrizione medica devono essere ispezionati entro e non oltre tre mesi dall'inizio dell'attività. L'ispezione di cui al comma precedente dovrà avvenire a cura di una Commissione composta da:

- Un farmacista dirigente dell'Area farmaceutica della ASL competente;
- Un dirigente medico del Servizio Igiene Pubblica;
- Un farmacista designato dall'Ordine, al quale dovrà essere garantita la copertura assicurativa da parte della ASL.

L'attività ispettiva dovrà avvenire secondo il modello allegato B) Pag. 4 viene cancellato il penultimo capoverso.

o di disporre che gli allegati "A" e "B" del precedente atto di Giunta regionale n. 116 del 15.02.2007 vengano sostituiti dagli allegati "A", composto da n. tre pagine, e "B", composto da n. due pagine, entrambi parti integranti al presente provvedimento.

- Di disporre che l'allegato "C", composto da n. tre pagine, parte integrante del presente provvedimento, riporti il testo coordinato della nuova disciplina regionale in materia di vendita dei farmaci da banco o di automedicazione e dei farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica negli esercizi commerciali.
- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP unitamente agli allegati n. "A", "B" e "C".
- Di disporre che il presente provvedimento sia notificato al Ministero della Salute, all' Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e alle AA.UU.SS.LL. provinciale.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano DONNO

Il Presidente della Giunta
On. Nichi VENDOLA